

# IL DOCUMENTO

## aggiornamenti normativi

### **RITIRATA LA GABELLA SULLE SMIELERIE**

Con l'approvazione della cosiddetta "Legge Comunitaria 2009", si ritira finalmente l'imposizione della "gabella" per i locali di lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli.

Il Dlgs 194/2008, che istituisce appunto la gabella, all'articolo 48 - comma 5, prevede che dall'applicazione siano esclusi tutti "gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.135 del codice civile".

A seguito delle confuse e contraddittorie interpretazioni si chiarisce, finalmente, che non devono pagare il contributo tutti coloro (imprenditori agricoli) la cui attività è direttamente agricola e/o è "agricola connessa". Quindi l'esenzione comprende tutti gli imprenditori agricoli e non solo quelli la cui attività è da ritenersi "primaria" o destinata all'ingrosso.

Pertanto anche i produttori di marmellate, idromele, miscele di miele e altri prodotti agricoli, le cooperative/consorzi (qualificabili come imprenditori agricoli) che confezionano prodotti apistici dei soci, sono escluse dal pagamento dei "controlli sanitari".

Con l'approvazione definitiva della legge comunitaria 2009, si prevede l'esclusione di tutte le attività svolte dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2.135 del codice civile dall'ambito di applicazione del Dlgs 194/2008 in merito al pagamento di tariffe a carico degli operatori del settore alimentare per i controlli sanitari ufficiali.

L'Unaapi che si è prodigata nei vari contesti territoriali a prestare assistenza agli associati variamente tartassati da rilevanti richieste di pagamento, e che ha protestato presso le varie amministrazioni per questa pasticciata impostazione d'esazione, esprime la soddisfazione per il risultato ottenuto dall'insieme del mondo agricolo e ringrazia quanti nelle varie posizioni decisionali si sono adoperati per correggere questa ennesima imposizione di ingiustificabili lacci e laccioli.

### **CAMBIA L'ETICHETTA DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI**

Dal 1 luglio 2010 sull'etichetta degli alimenti biologici deve essere obbligatoriamente riportato il nuovo logo comunitario (si tratta di una foglia, formata da stelle una delle quali è una cometa). Inoltre deve essere riportata l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime da cui il prodotto è composto (per esempio, Agricoltura Ue o Agricoltura non Ue), oppure anche Agricoltura italiana quando tutte le materie sono state prodotte in Italia.

L'uso del logo comunitario e l'indicazione di origine sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell'etichettatura dei prodotti dei Paesi terzi, questa deve riportare anche l'indicazione d'origine per tale categoria di prodotti.

Devono altresì figurare obbligatoriamente in etichetta:

1. il numero di codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere con la scritta BIO, tra la sigla IT e il codice, preceduto dalla dicitura: "Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf";
2. fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo. Il codice è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n. ...".